
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.14 del 30.07.2015

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE, COMPONENTE IMU DEL TRIBUTO.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** mese di **luglio** alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Angelini Marisa	Sindaco	x	
Cioccolini Angelo	Consigliere comunale	x	
Paolo Peroni	Consigliere comunale	x	
Angelini Domenico	Consigliere comunale	x	
Vannozzi Rita	Consigliere comunale	x	
Perleonardi Giuliano	Consigliere comunale	x	
Carmignani Antonio	Consigliere comunale	x	

Presenti n. 7 assenti n. 0

Assiste il Segretario Generale Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la Presidenza il Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la discussione sul punto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco ringrazia il Segretario comunale, la Ragioniera, il Revisore dei Conti e tutto il Personale per il lavoro di squadra realizzato sulla contabilità economica e finanziaria.

Esponde poi la sua Relazione, rappresentando le considerazioni finanziarie, economiche e gli aspetti essenziali dell'imposizione tributaria e del Bilancio, nelle difficoltà della nuova contabilità, e l'impegno lodevole del Responsabile dell'Area finanziaria.

Il Segretario espone le varie tipologie di immobili, le varie aliquote e le esenzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione consiliare in data odierna e riportata nel verbale di seduta;

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'esclusione dal tributo per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
 - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
 - nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

VISTO l'art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; il comma 1 della suddetta disposizione modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

La disposizione di equiparazione all'abitazione principale di cui al citato comma 2 dell'art. 13 opera sulla base di definite condizioni, per cui i contribuenti devono:

1) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- 2) essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Per quanto concerne l'IMU, la stessa non si applica all'immobile in questione, nonché alle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell'art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 102 del medesimo art. 13.

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 18/07/2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine per

l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di fissare le aliquote dell'IMU 2014:

- a) ALIQUOTA ORDINARIA 10,60‰ (dieci virgola sessanta per mille)
- b) ALIQUOTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI NON ESENTATE A NORMA DI LEGGE (esclusivamente immobili di categoria A/1, A/8, A/9): 4,5‰ (quattro virgola cinque per mille);

DATO ATTO che con l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilito l'obbligo di invio da parte degli enti locali di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, pena la sospensione dei trasferimenti dovuti a qualsiasi titolo da parte del ministero dell'Interno;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTA la proposta di deliberazione del Sindaco;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile espresso dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2, (Carmignani e Perleonardi) i quali non condividono la conferma delle aliquote che andavano invece riviste e naturalmente ridotte:

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria per l'anno 2014 come segue:

Aliquota Fattispecie IMU

TIPOLOGIA FABBRICATI	ALIQUOTA
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT.A/1, A/8 e A/9	0,45
PERTINENZE CAT.A/1, A/8 e A/9	0,45

IN USO GRATUITO CAT.A/1, A/8 e A/9	0,45
STRUMENTALI AGRICOLI	ESENTE
AREE FABBRICABILI ALTRE ABITAZIONE (CATG. A/1 E A/9)	10,60
ALTRI FABBRICATI (SECONDA CASA ETC..)	10,60
TERRENI AGRICOLI	ESENTE
ALiquota IMU INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (CATEGORIA CATASTALE A10, C3 E D)	0,76

Sono equiparate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - b) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - c) l'unità immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate in categoria A/1, A/8, A/9, concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il I° grado, che la utilizza come abitazione principale e a condizione che non risulti locata. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta l'agevolazione spetta solo per una unità immobiliare.
2. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, ed altre minori aliquote.
 3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni sono confermate rispetto alle Imposte 2014 a titolo e decorrono dal 1° gennaio 2015.
 4. Di dare atto che il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
 5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento sulla disciplina dell'IMU.
 6. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per relativa pubblicazione, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 e successive modificazioni ed

integrazioni.

7. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.


Responsabile del presente procedimento amministrativo è la Rag. Alessia Rosati ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

Letto confermato e sottoscritto.

Comune *di* Monteleone di Spoleto

www.comune.monteleonedispoletto.pg.it

IL PRESIDENTE
D.ssa Marisa Angelini




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Vincenzo Grasso

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Lì,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Vincenzo Grasso

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale


VISTI gli atti di ufficio;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.:

Certifica che

la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

Lì,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Vincenzo Grasso